

**STATUTO della
"APA Service srl"**

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"APA Service srl"**.

Art. 2) SEDE

La società ha sede in Roma. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, è deciso dall'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'Estero, filiali, succursali, agenzie e/o unità locali.

Art. 3) OGGETTO

La Società ha per oggetto prevalente l'attività di amministrazione, incasso e distribuzione, anche per conto dell'Associazione Produttori Audiovisivi A.P.A. o di altre associazioni di categoria, dei compensi per copia privata previsti dagli artt. 71 *septies* e 71 *octies* comma 3, della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche e integrazioni, in favore degli aventi diritto.

Sempre in via prevalente, la società ha per oggetto l'attività di produzione e/o produzione esecutiva di opere audiovisive, nonché tutte le attività ad esse correlate o connesse o, comunque, afferenti all'industria e all'esercizio dell'attività cinematografica e televisiva in genere, con espressa esclusione dell'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi. Tali attività possono essere svolte in proprio o per conto terzi.

La Società ha inoltre per oggetto:

- l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni, compresa l'attività di gestione per conto degli aventi diritto dei diritti di copia privata relativi ad opere realizzate all'estero;
- l'attività di raccolta di informazioni e di elaborazione dati nel mercato audiovisivo: fiction, intrattenimento leggero, documentari, cartoni animati e cinema;
- la gestione in esclusiva per l'Associazione Produttori Audiovisivi A.P.A. e per terzi dei servizi che si riferiscono al mercato multimediale ed audiovisivo;
- l'ideazione e la realizzazione di eventi, convegni, mostre, festival, fiere e mercati, nazionali e internazionali, nei settori sopra indicati;
- la raccolta e/o l'esercizio di pubblicità e sponsorizzazione e le attività editoriali ad esse connesse (esclusa l'edizione di quotidiani e la raccolta pubblicitaria nell'interesse di fornitori di servizi di media audiovisivi);
- la gestione di aziende audiovisive e multimediali di terzi;
- la fornitura ai titolari dei diritti su opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema di cui alla Legge 22/04/1941 n. 633, di tutti i servizi, di qualsivoglia natura, necessari e/o utili per una più efficiente gestione dei diritti stessi;
- l'attività di fornitore di contenuti, nei limiti indicati al punto che precede;
- la gestione, avendone di volta in volta le necessarie qualifiche, di fondi, sovvenzioni, incentivi, finanziamenti sia pubblici che privati finalizzati alla:

(i) ideazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale applicata al settore della produzione e commercializzazione di prodotto audiovisivo in genere; (ii) ideazione, organizzazione e gestione di masters post-universitari e/o corsi universitari ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Decreto 17 aprile 2003 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509", previo relativo, necessario accreditamento e/o previ formalizzandi accordi con enti, pubblici o privati, all'uopo accreditati;

- l'assunzione di interessenze in altre aziende costituite o costituende anche con oggetto diverso da quello audiovisivo e multimediale, sempre con espressa esclusione dell'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi..

La società potrà, inoltre, compiere ogni operazione strumentale o propedeutica al perseguimento dell'oggetto sociale.

Allo scopo ed in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, in via non prevalente la società potrà, altresì, compiere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi operazione immobiliare, industriale, mobiliare, finanziaria, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi ritenuta necessaria ed anche solo opportuna.

Il tutto con esclusione dello svolgimento di qualunque attività qualificata come bancaria o finanziaria dalla legge.

Per il corretto espletamento dell'oggetto sociale, la Società inoltre predispone un proprio regolamento per la disciplina dei processi di incasso e distribuzione dei compensi di copia privata e regola le modalità per l'incasso e la distribuzione del compenso di copia privata per conto degli aventi diritto in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

In funzione del regolare svolgimento del proprio oggetto sociale, la Società deve tenere i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2 del c.c. nonché i libri sociali obbligatori ex art. 2478 c.c.

Art. 4) DURATA

La società è contratta a tempo indeterminato; in considerazione di ciò i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 5) CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6) PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Nel caso che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, e si renda necessario convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 c.c..

Il socio che intende vendere in tutto o in parte la sua partecipazione alla società dovrà darne comunicazione a ciascuno degli altri soci con lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese, contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione, rendendo nota la volontà di acquistare con lettera raccomandata a.r. spedita all'offerente, al domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese, non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della loro partecipazione alla società.

La comunicazione dell'intenzione di vendere la partecipazione formulata con le modalità sopraindicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. L'offerente, dal momento in cui viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, è obbligato a concordare col cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Quando nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Art. 7) ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) L'Organo Amministrativo
- c) L'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 c.c. (se nominato)

Art. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C..

Art. 9) DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea o mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 10) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nella quale valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori o di uno solo di essi a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Art. 11) QUORUM

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea sarà regolarmente costituita, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo (se nominato).

Art. 12) SVOLGIMENTO

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed in Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente ovvero ricevuto da un Notaio nei casi previsti dalla legge.

La decisione mediante consenso espresso per iscritto avviene come segue. Essa può essere proposta dall'amministratore unico, o dal presidente del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione proponente formula per iscritto la proposta, specificandone l'oggetto, le ragioni e il termine non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni entro il quale i soci devono esprimere il loro intendimento. Sulla proposta scritta, che dovrà essere fatta pervenire a tutti i soci che hanno diritto al voto, agli amministratori e, ove esistano, all'organo di controllo e al revisore contabile, deve risultare apposta la sottoscrizione da parte dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci possono esprimere voto favorevole, contrario ovvero possono astenersi dalla votazione; il loro intendimento dovrà risultare da atto scritto trasmesso alla sede della società all'attenzione dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito nella proposta va intesa come voto contrario.

Se si raggiunge un numero di consensi da tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, la decisione è adottata ed essa deve essere comunicata, a cura del soggetto proponente, a tutti i soci, ai componenti l'organo amministrativo e, se esistano, all'organo di controllo e al revisore contabile, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c.

L'organo amministrativo dovrà conservare in allegato al libro delle deliberazioni dei soci i documenti pervenuti alla società e recanti la espressione della volontà dei soci.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia attribuita normativamente eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

Quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare e sono dunque devolute alla

competenza dell'assemblea dei soci, così come nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 13) MAGGIORANZE PARTICOLARI

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Tutte le altre deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 14) ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di sette, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 8).

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili: gli amministratori possono non essere soci.

La revoca degli amministratori, nei poteri dell'assemblea ai sensi di cui al precedente art. 8, n. 2, può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Art. 15) TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Art. 16) DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti

tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, inviare e ricevere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tale requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Oltre ai modi di cui precedente comma 3 gli amministratori possono esprimere le proprie determinazioni anche mediante consenso espresso per iscritto; in tal caso l'amministratore proponente formula per iscritto la proposta, specificandone l'oggetto, le ragioni e il termine entro il quale gli altri amministratori devono esprimere il loro intendimento. Sull'atto scritto, che dovrà essere fatto pervenire agli altri amministratori e, ove nominati, all'organo di controllo e al revisore contabile, deve risultare apposta la sottoscrizione dell'amministratore proponente.

Gli amministratori possono esprimere voto favorevole, contrario ovvero possono

astenersi dalla votazione; in ogni caso essi devono manifestare al proponente la propria volontà entro il termine indicato nella proposta. La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito nella proposta va intesa come voto contrario. Se la proposta è approvata, la decisione deve essere comunicata a tutti i componenti l'organo amministrativo e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo e al revisore contabile e deve essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

L'organo amministrativo dovrà conservare in allegato al libro delle deliberazioni dell'organo amministrativo i documenti pervenuti alla società e recanti la espressione della volontà degli amministratori.

Art. 17) SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il consenso dell'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina assembleare.

Gli Amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora invece venga a mancare per qualsiasi causa la metà degli amministratori, nel caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli amministratori, in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo su iniziativa anche di uno solo degli amministratori rimasti in carica, i quali potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18) POTERI DI GESTIONE

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

L'Organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 19) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 20) REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

Le cariche di amministrazione e di direzione sono conferite a persone dotate di comprovata esperienza e capacità professionale per le quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi e sussista altresì l'assenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. nonché l'assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V – titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Art. 21) RIMBORSI SPESE E COMPENSI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 c.c., può essere monocratico o composto da un collegio di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge. L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile. Nei casi consentiti dalla legge e, salvo che i soci non dispongano diversamente, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia a cui attribuire la funzione del controllo contabile.

Art. 23) BILANCIO E UTILI

La Società redige il bilancio nel rispetto del libro V, Titolo V, capo V, sezione IX del c.c.

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora intervenissero variazioni legislative in materia fiscale e/o societaria nell'ultimo mese antecedente la chiusura dell'esercizio o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro il termine di 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

In funzione del regolare perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società provvede alla gestione separata delle somme raccolte e dovute agli aventi diritto per i compensi per copia privata, nonché degli eventuali piani di investimento

effettuati con tali somme, attraverso apposite contabilità analitiche, le cui risultanze vengono evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.

Art. 24) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto al quale compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

Art. 26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi od i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 27) CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e n. 6, nonché del D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37.